

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 2 maggio 1952 concernente l'assegnazione di indennità
di carovita ai dipendenti dello Stato, ai docenti elementari, alle
maestre delle case dei bambini e ai pensionati statali

(del 16 maggio 1952)

Il 7 maggio corr. il Fronte Unico dei dipendenti statali e dei
docenti ha inviato ai membri della Commissione della Gestione una do-
manda intesa a "perfezionare l'opera di giustizia compiuta dal Consiglio
di Stato" con l'accogliere la richiesta di aumento dei minimi dell'in-
dennità a fr. 2.700.- per i coniugati e a fr. 2.400.- per i celibi
(art. 5 del decreto legislativo) .

La vostra Commissione ha accolto tale richiesta - che importa
una maggiore spesa complessiva di fr. 12.712.-, per evidenti ragioni di
equità, apparendo invero del tutto anacronistica la situazione delle ulti-
me classi di stipendio.

Per tutto il resto il disegno di decreto legislativo è il risul-
tato d'un accordo fra lo Stato ed il Fronte Unico, ragione per cui la
vostra Commissione non ha creduto di porvimanò, pur essendo affiorata
qualche voce di dissenso specie in punto alla allocazione figli, giudi-
cata insufficiente.

Di ciò comunque più a proposito si potrà discutere in sede d'esa-
me del nuovo Organico, che unanimemente si spera prossimo al varo.

La vostra Commissione si è invece soffermata sull'applicazione
dell'indennità di rincaro constatando, sulla scorta di fattispecie non
dubbe, l'esistenza di rilevanti sperequazioni.

Per eliminarle deve essere immediatamente introdotta la norma
intesa ad applicare le indennità di rincaro a ogni prestazione di lavo-
ro, ordinario o straordinario, e a tutti gli elementi che compongono la
retribuzione della prestazione stessa in base alle vigenti disposizioni,
indipendentemente dalla situazione dell'impiegato o docente nominato,
straordinario o incaricato.

In tale senso la vostra Commissione si permette di instare pres-
se il Consiglio di Stato e vi propone intanto di accogliere il disegno
di decreto legislativo annesso al messaggio, ritenuto che l'art. 5 sarà
del seguente tenore :

"Art. 5.

L'indennità annua complessiva non può essere inferiore ai
fr. 2.700.- (duemilasettecento) per i coniugati e ai fr. 2.400.- (due-
milaquattrocento) per i celibi e le nubili. "

per la Commissione della Gestione :

Felli, relatore
Darani
Jolli
Monti
Olgiati
Tatti
Verda P.